

IL REGIME DELLA PREVENZIONE INCENDI IN CONDOMINIO

Ing. Antonio De Marco

Seminario 5 Aprile 2019

Il Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 30 del 05.02.2019, in vigore dal 06 maggio 2019, modifica e integra il D.M. 16.05.1987 n. 246 riferito a "Norme di sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione".

Il recente Decreto, partendo dal presupposto che gli edifici aventi altezza antincendio maggiore di 24, siano già dotati della Conformità Antincendio o del Certificato di Prevenzione Incendi, prevede, in base al tipo di edificio, talune disposizioni (informazioni, verifiche, controlli, ecc..) da attuare entro un anno e talune dotazioni aggiuntive (impianti di rivelazione automatica e segnalazione manuale di incendio, impianto di diffusione sonora per evacuazione in emergenza) da installare entro due anni, qualora l'edificio non ne sia già dotato.

Per gli edifici che non sono dotati della conformità antincendio, i Responsabili di attività, sono esortati a realizzare gli adempimenti e gli adeguamenti necessari, al fine di ottenere la conformità, in modo da poter, coerentemente, applicare le nuove disposizioni previste dal Decreto di cui trattasi.

Il Decreto 25.01.2019 infatti, prevede che, per gli edifici esistenti, soggetti ai controlli di prevenzione incendi (Vedasi edifici con altezza antincendi maggiore di 24 m), la comunicazione di avvenuto adempimento alle disposizioni previste dallo stesso Decreto, debba essere fatta in occasione dell'attestazione periodica della conformità antincendio.

Evidentemente ciò presuppone che l'edificio sia già dotato della Conformità Antincendio.

Purtroppo, molti edifici non sono dotati della suddetta conformità e quindi il primo compito del Responsabile di attività è quello di ottenere la conformità.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/2011, **per gli edifici di civile abitazione**, come individuati al punto 77 dell'Allegato I al precitato D.P.R., **la conformità antincendio deve essere rinnovata ogni 10 anni.**

Classificazione degli edifici in base all'altezza antincendio Ha

In base alla cosiddetta Altezza Antincendio Ha, ai fini della prevenzione incendi, gli edifici di civile abitazione, sono suddivisi in 6 tipi:

-**Tipo "a"** : edifici con Ha da 12 a 24 m

-**Tipo "b"** : edifici con Ha maggiore di 24 m e fino a 32 m

-**Tipo "c"** : edifici con Ha maggiore di 32 m e fino a 54 m

-**Tipo "d"** : edifici con Ha maggiore di 54 m e fino a 80 m

-**Tipo "e"** : edifici con Ha maggiore di 80 m

Ai fini della prevenzione incendi, l'Altezza Antincendio Ha è definita come < *Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso* >

Pur non essendo specificato, si deve intendere che il livello esterno più basso, è rappresentato dal livello accessibile ai mezzi di soccorso dei VV.F.

Alla base della definizione è posto il criterio di accesso dei mezzi VV.F. che, dal suddetto accesso esterno, ovvero una volta penetrati attraverso l'apertura più alta, possono raggiungere i vari locali dell'edificio con percorsi interni.

Nel volume edilizio condominiale si possono riscontrare altre attività soggette a controlli dei VV.F.

Pur sapendo che nel volume edilizio condominiale si possono riscontrare altre attività (Vedasi impianti di produzione calore, autorimesse, ecc..) su questo articolo ci soffermiamo solo sulle caratteristiche legate all'altezza ed alle prescrizioni del Decreto, fermo restando che la progettazione ai fini dell'ottenimento della Conformità antincendio deve essere contestuale.

Deroghe

Il Decreto 25.01.2019, conferma quanto già riportato nel D.M. 246/1987 e cioè che, in caso di particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nel Decreto, potrà essere avanzata istanza di deroga, in base a quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. 151/2011.

Gestione della Sicurezza Antincendio –GSA-

Oltre a confermare i requisiti tecnici (resistenza la fuoco delle strutture, reazione al fuoco dei materiali, accesso all'area, accostamento autoscale, compartimentazione, scale, impianti antincendio, ecc..) già previsti dal D.M. 246/1987, il D.M. 25.01.2019, introduce alcune novità riferite alla Gestione della Sicurezza e definisce i seguenti sistemi:

-EVAC (Sistema di allarme vocale di emergenza): impianto destinato principalmente a diffondere informazioni locali per la salvaguardia della vita umana durante un'emergenza;

-GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio) : insieme delle misure di tipo organizzativo-gestionale finalizzate all'esercizio dell'attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure; essa si attua attraverso l'adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell'emergenza.

-Misure antincendio preventive: misure tecnico-gestionali, integrative di quelle già previste nel D.M. 246/1987 che completano la strategia antincendio da adottare per l'attività, al fine di diminuire il rischio incendio.

-L.P.: Livello di prestazione

Attribuzione dei livelli di prestazione

In aggiunta il Decreto 25.01.2019, attribuisce i seguenti **Livelli di Prestazione**:

-Tipo “a” : edifici con Ha da 12 a 24 m -- L.P. = 0

-Tipo “b” : edifici con Ha maggiore di 24 m e fino a 32 m L.P. = 1

-Tipo “c” : edifici con Ha maggiore di 32 m e fino a 54 m L.P. = 1

-Tipo “d” : edifici con Ha maggiore di 54 m e fino a 80 m L.P. = 2

-Tipo “e” : edifici con Ha maggiore di 80 m L.P. = 3

Applicazione del D.M. 25.01.2019

Le norme del Decreto 25.01.2019, si applicano come segue:

Edifici di Tipo “a” con Ha da 12 a 24 m

Nel caso di nuova costruzione o edifici esistenti soggetti a ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui progetti siano presentati agli organi competenti (iter autorizzativo Comune, ecc..) per le approvazioni di cui al Testo Unico per l’Edilizia, ecc...

Si configurano come modifiche sostanziali il rifacimento di oltre il 50% dei solai, o il rifacimento strutturale delle scale o l’aumento di altezza.

In questi casi, pur dovendo conferire all’edificio determinati requisiti < antincendio > non è necessario presentare progetto, per approvazione, al Comando VV.F.

Invece, **entro un anno** dalla entrata in vigore del Decreto 25.01.2019 e cioè entro il 06.05.2020, si devono applicare le misure gestionali del **Livello di Prestazione 0**, sotto indicate:

Il Responsabile di attività deve:

a) identificare le misure standard da attuare in caso di incendio

b) fornire informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso di incendio;

c) esporre un foglio informativo riportante divieti e prescrizioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso di incendio;

d)mantenere in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo e interventi di manutenzione.

Gli Occupanti devono:

I)In condizioni ordinarie

a)osservare le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo

b)non alterare la fruibilità delle vie di esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva

II)In condizioni di emergenza : attuare quanto previsto nel foglio informativo

Misure da attuare in caso di incendio

Le misure da attuare in caso di incendio consistono nell'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:

a)istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;

b)azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature e impianti;

c)istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti.

d)divieto di utilizzo di ascensori per l'evacuazione in caso di incendio ad eccezione di eventuali ascensori antincendio

e)qualora nel condominio si riscontri promiscuità strutturale, impiantistica e delle vie di esodo con diversi responsabili di attività, la pianificazione dell'emergenza delle singole attività deve tener conto di eventuali interferenze o relazioni con attività limitrofe. In tali attività devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie di esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.

Edifici di Tipo "b" con Ha maggiore di 24 m e fino a 32 m

Tali edifici, sono individuati al punto **77-1-A** del D.P.R. 151/2001 e del D.M. 07.08.2012 e, come già previsto dalla legislazione previgente, sono soggetti ai Controlli di Prevenzione Incendi (Art. 4 del D.P.R. 151/2011) e pertanto, **devono essere dotati della Conformità Antincendio** che prima del D.P.R. 151/2011 consisteva nel **C.P.I. Certificato di Prevenzione Incendi**.

La conformità antincendio si ottiene mediante la verifica (o realizzazione di interventi) dei requisiti già previsti dal D.M, 246/1987 (resistenza la fuoco delle strutture, reazione al fuoco dei materiali, accesso all'area, accostamento autoscale, compartimentazione, scale, impianti antincendio, ecc..) ora riconfermati dal Decreto 25.01.2019.

L'iter si deve concludere mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività S.C.I.A. presso il Comando VV.F. Il Comando VV.F. può svolgere controlli entro 60 giorni dalla SCIA.

Edifici di Tipo “c” con Ha maggiore di 32 m e fino a 54 m

Tali edifici, sono individuati al punto **77-2-B** del D.P.R. 151/2001 e del D.M. 07.08.2012 e, come già previsto dalla legislazione previgente, sono soggetti ai Controlli di Prevenzione Incendi (Art. 4 del D.P.R. 151/2011) e pertanto, **devono essere dotati della Conformità Antincendio** che prima del D.P.R. 151/2011 consisteva nel **C.P.I. Certificato di Prevenzione Incendi**.

La conformità antincendio si ottiene mediante la presentazione di un progetto, per approvazione, al Comando VV.F. e quindi, dopo la approvazione del progetto, la verifica (o realizzazione di interventi) dei requisiti già previsti dal D.M, 246/1987 (resistenza la fuoco delle strutture, reazione al fuoco dei materiali, accesso all’area, accostamento autoscale, compartimentazione, scale, impianti antincendio, ecc..) ora riconfermati dal Decreto 25.01.2019.

L’iter si deve concludere mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività S.C.I.A. presso il Comando VV.F. Il Comando VV.F. può svolgere controlli entro 60 giorni dalla SCIA.

Invece, per entrambi i tipi di edificio, **entro un anno** dalla entrata in vigore del Decreto 25.01.2019 e cioè entro il 06.05.2020, si devono applicare le misure gestionali del **Livello di Prestazione 1**, sotto indicate:

Il Responsabile di attività deve organizzare la GSA attraverso:

- a) predisporre e verificare la pianificazione dell’emergenza;
- b) informare gli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso di incendio e sulle misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli.
- c) mantenere in efficienza sistemi, dispositivi, attrezzature e altre misure antincendio esporre un foglio informativo riportante divieti e prescrizioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso di incendio;
- d) esporre un foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici, per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente su esplicita richiesta dell’Assemblea dei Condomini o qualora l’Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l’utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente.
- e) verificare per le aree comuni , dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio.
- f) adottare le misure antincendio preventive.

Gli Occupanti devono :

I) in condizioni ordinarie, osservare le disposizioni del GSA

- a) osservare le misure antincendio preventive, predisposte dal Responsabile di attività;
- b) non alterare la fruibilità delle vie di esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva;
di protezione attiva e passiva

II) In condizioni di emergenza : attuare quanto previsto nella pianificazione di emergenza :

- a) attuano le procedure di allarme e comunicazioni;
- b) attuano l'evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza;

Misure antincendio preventive

Le misure antincendio previste consistono in:

- a) corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili, liquide e gassose;
- b) mantenimento della disponibilità delle vie di esodo sgombre e sicuramente fruibili;
- c) corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti;
- d) riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di fumo in aree ove si vieta, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate,...).
- e) gestione dei lavori di manutenzione e, valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare:
operazioni pericolose (ad esempio lavorazioni a caldo..), temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (solventi, colle, infiammabili, ecc.)
- f) valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico e agli impianti.

Pianificazione dell'emergenza

La pianificazione dell'emergenza può essere limitata all'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità più opportune. Essa deve riguardare:

- a) istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
- b) informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto;
- c) azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
- d) istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;

e) divieto di utilizzo degli ascensori in caso di incendio, ad eccezione di eventuali ascensori antincendio;

f) ove presente l'impianto di rivelazione automatica o manuale dell'incendio, dovranno essere previste apposite istruzioni di impiego e attivazione dell'allarme.

g) qualora nel condominio si riscontri promiscuità strutturale, impiantistica e delle vie di esodo con diversi responsabili di attività, la pianificazione dell'emergenza delle singole attività deve tener conto di eventuali interferenze o relazioni con attività limitrofe. In tali attività devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie di esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.

Edifici di Tipo "d" con Ha maggiore di 54 m e fino a 80 m

Tali edifici, sono individuati al punto **77-2-C** del D.P.R. 151/2001 e del D.M. 07.08.2012 e, come già previsto dalla legislazione previgente, sono soggetti ai Controlli di Prevenzione Incendi (Art. 4 del D.P.R. 151/2011) e pertanto, **devono essere dotati del C.P.I. Certificato di Prevenzione Incendi (come già previsto dall'art. 4 del D.P.R. 151/2011)**.

La conformità antincendio si ottiene mediante la presentazione di un progetto, per approvazione, al Comando VV.F. e quindi dopo la approvazione del progetto, la verifica (o realizzazione di interventi) dei requisiti già previsti dal D.M. 246/1987 (resistenza la fuoco delle strutture, reazione al fuoco dei materiali, accesso all'area, accostamento autoscale, compartimentazione, scale, impianti antincendio, ecc..) ora riconfermati dal Decreto 25.01.2019.

L'iter si deve concludere mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività S.C.I.A. presso il Comando VV.F. Il Comando VV.F. può svolgere controlli entro 60 giorni dalla SCIA.

Invece, entro un anno dalla entrata in vigore del D.M. 25.01.2019 e cioè entro il 06.05.2020, si devono applicare le misure gestionali del **Livello di Prestazione 2**, sotto indicate:

Il Responsabile di attività deve organizzare la GSA attraverso:

a) predisporre e verificare la pianificazione dell'emergenza;

b) informare gli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso di incendio e sulle misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli.

c) mantenere in efficienza sistemi, dispositivi, attrezzature e altre misure antincendio esporre un foglio informativo riportante divieti e prescrizioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l'esodo in caso di incendio;

d) esporre un foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici, per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente su esplicita richiesta dell'Assemblea dei Condomini o qualora l'Amministratore lo ritenga opportuno, potranno

essere redatte anche in altre lingue fermo restando l'utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente.

e) verificare per le aree comuni, dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio.

f) adottare le misure antincendio preventive.

g) entro due anni dalla entrata in vigore del Decreto 25.01.2019 e cioè entro il 06.05.2020, il Responsabile di attività deve installare un impianto di segnalazione manuale e allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d'arte.

Nota: dato che per tali edificio è obbligatorio il progetto approvato VV.F. è verosimile ritenere che in fase di approvazione, tale impianto sia stato già previsto.

Gli Occupanti devono:

I) in condizioni ordinarie, osservare le disposizioni del GSA

a) osservare le misure antincendio preventive, predisposte dal Responsabile di attività;

b) non alterare la fruibilità delle vie di esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva;
di protezione attiva e passiva

II) In condizioni di emergenza : attuare quanto previsto nella pianificazione di emergenza :

a) attuano le procedure di allarme e comunicazioni;

b) attuano l'evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza;

Misure antincendio preventive

Le misure antincendio previste consistono in:

a) corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili, liquide e gassose;

b) mantenimento della disponibilità delle vie di esodo sgombre e sicuramente fruibili;

c) corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti;

d) riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di fumo in aree ove è vietato, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate,...).

e) gestione dei lavori di manutenzione e, valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare:
operazioni pericolose (ad esempio lavorazioni a caldo..), temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (solventi, colle, infiammabili, ecc.)

f) valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico e agli impianti.

g) verifica dell'esistenza o installazione entro il 06.05.2020 di impianto di segnalazione manuale e allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico.

Pianificazione dell'emergenza

La pianificazione dell'emergenza può essere limitata all'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità più opportune. Essa deve riguardare:

a) istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;

b) informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto;

c) azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;

d) istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;

e) divieto di utilizzo degli ascensori in caso di incendio, ad eccezione di eventuali ascensori antincendio;

f) ove presente l'impianto di rivelazione automatica o manuale dell'incendio, dovranno essere previste apposite istruzioni di impiego e attivazione dell'allarme.

g) la pianificazione deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell'allarme.

h) qualora nel condominio si riscontri promiscuità strutturale, impiantistica e delle vie di esodo con diversi responsabili di attività, la pianificazione dell'emergenza delle singole attività deve tener conto di eventuali interferenze o relazioni con attività limitrofe. In tali attività devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie di esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.

Edifici di Tipo "e" con Ha maggiore di 80 m

Bisogna precisare che tali edifici, sono individuati al punto **77-2-C** del D.P.R. 151/2001 e del D.M. 07.08.2012 e, come già previsto dalla legislazione previgente, sono soggetti ai Controlli di Prevenzione Incendi (Art. 4 del D.P.R. 151/2011) e pertanto, **devono essere dotati del C.P.I. Certificato di Prevenzione Incendi (come già previsto dall'art. 4 del D..P.R. 151/2011) .**

La conformità antincendio si ottiene mediante la presentazione di un progetto, per approvazione, al Comando VV.F. e quindi dopo la approvazione del progetto, la verifica (o realizzazione di interventi) dei requisiti già previsti dal D.M. 246/1987 (resistenza la fuoco delle strutture, reazione al fuoco dei materiali, accesso all'area, accostamento autoscale, compartimentazione, scale, impianti antincendio, ecc..) ora riconfermati dal D.M. 25.01.2019.

L'iter si deve concludere mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività S.C.I.A. presso il Comando VV.F. Il Comando VV.F. può svolgere controlli entro 60 giorni dalla SCIA.

Invece, entro un anno dalla entrata in vigore del Decreto 25.01.2019 e cioè entro il 06.05.2020, si devono applicare le misure gestionali del **Livello di Prestazione 3**, sotto indicate:

Il Responsabile di attività deve organizzare la GSA attraverso:

- a) predisporre e verificare la pianificazione dell'emergenza;
- b) informare gli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso di incendio e sulle misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli.
- c) mantenere in efficienza sistemi, dispositivi, attrezzature e altre misure antincendio esporre un foglio informativo riportante divieti e prescrizioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l'esodo in caso di incendio;
- d) esporre un foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici, per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente su esplicita richiesta dell'Assemblea dei Condomini o qualora l'Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l'utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente.
- e) verificare per le aree comuni, dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio.
- f) adottare le misure antincendio preventive.
- g) entro due anni dalla entrata in vigore del Decreto 25.01.2019 e cioè entro il 06.05.2020, il Responsabile di attività deve installare un impianto di segnalazione manuale e allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d'arte.

Nota: dato che per tali edificio è obbligatorio il progetto approvato VV.F. è verosimile ritenere che in fase di approvazione, tale impianto sia stato già previsto.

h) predisporre un Centro di Gestione dell'emergenza così conformato:

h1) designare il Responsabile della G.S.A.

h2) designare il Coordinatore dell'Emergenza (soggetto in possesso di idoneità tecnica a seguito di frequenza di Corso di formazione antincendio per Rischio Elevato come da D.M. 10.03.1998)

h3) Entro due anni dalla entrata in vigore del Decreto 25.01.2019 e cioè entro il 06.05.2020, il Responsabile di attività deve installare un impianto EVAC a regola d'arte.

Il Responsabile della GSA deve pianificare e organizzare la GSA:

a) predisporre le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive;

- b)aggiornare la pianificazione dell'emergenza;
- c)effettuare il controllo periodico delle misure di prevenzione adottate;
- d)fornire al Coordinatore dell'Emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell'emergenza;
- e)segnalare al Responsabile di attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio.

Il Coordinatore dell'emergenza deve:

a)sovrintendere all'attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori nel seguente modo:

a1)se presente sul posto, collabora alla gestione dell'emergenza presso il Centro di Gestione dell'Emergenza;

a2)se non presente sul posto, deve essere immediatamente reperibile secondo le procedure di pianificazione di emergenza;

Gli Occupanti devono:

I)in condizioni ordinarie, osservare le disposizioni del GSA

- a)osservare le misure antincendio preventive, predisposte dal Responsabile di attività;
- b)non alterare la fruibilità delle vie di esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva;
di protezione attiva e passiva

II)In condizioni di emergenza : attuare quanto previsto nella pianificazione di emergenza :

- a)attuano le procedure di allarme e comunicazioni;
- b)attuano l'evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza;

Misure antincendio preventive

Le misure antincendio previste consistono in:

- a)corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili, liquide e gassose;
- b)mantenimento della disponibilità delle vie di esodo sgombrati e sicuramente fruibili;
- c)corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti;
- d)riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di fumo in aree ove si vieta, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate,...).

e) gestione dei lavori di manutenzione e, valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare:
operazioni pericolose (ad esempio lavorazioni a caldo..), temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (solventi, colle, infiammabili, ecc.)

f) valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico e agli impianti.

g) verifica dell'esistenza o installazione entro il 06.05.2020 di impianto di segnalazione manuale e allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico.

h) prevedere il Centro di Gestione dell'Emergenza

i) entro due anni dalla entrata in vigore del Decreto 25.01.2019 e cioè entro il 06.05.2020, il Responsabile di attività deve installare un impianto di segnalazione manuale e allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d'arte.

l) entro due anni dalla entrata in vigore del Decreto 25.01.2019 e cioè entro il 06.05.2020, il Responsabile di attività deve installare un impianto EVAC a regola d'arte.

Pianificazione dell'emergenza

La pianificazione dell'emergenza può essere limitata all'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità più opportune. Essa deve riguardare:

a) istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;

b) informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto;

c) azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;

d) istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;

e) divieto di utilizzo degli ascensori in caso di incendio, ad eccezione di eventuali ascensori antincendio;

f) ove presente l'impianto di rivelazione automatica o manuale dell'incendio, dovranno essere previste apposite istruzioni di impiego e attivazione dell'allarme.

g) la pianificazione deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell'allarme.

h) la pianificazione dell'emergenza deve contenere le procedure di attivazione del Centro di Attivazione dell'Emergenza

h) qualora nel condominio si riscontri promiscuità strutturale, impiantistica e delle vie di esodo con diversi responsabili di attività, la pianificazione dell'emergenza delle singole attività deve tener conto di eventuali interferenze o relazioni con attività limitrofe. In tali attività devono essere previste

planimetrie per gli occupanti indicanti le vie di esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili

Centro di Gestione dell'Emergenza

Per allocare il Centro di Gestione dell'Emergenza, si deve predisporre un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza.

Tale locale può anche non essere ad uso esclusivo e può essere costituito da portineria, reception, centralino, ecc...

Il Centro di Gestione dell'Emergenza deve essere fornito almeno di:

a) informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (ad esempio: pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici, ecc..)

b) Centrale di Gestione EVAC;

c) Centrale di Controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove presenti;